



COMUNE DI LONGONE SABINO

Provincia di Rieti

AREA AMMINISTRATIVA

GESTIONE DEL BILANCIO 2018

Determinazione n° 8 del 19/1/2018

**OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA INGEGNERI SERI E BOCCINI PER
SUPPORTO DETERMINAZIONE UI1, UI2 E UI3
ANNUALITA' 2018.**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il comma 3 dell'art. 107 del predetto Testo Unico che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO il comma 2 dell'art. 109 del predetto Testo Unico che prevede esplicitamente che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni sono svolte dai responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016 e. in particolare:

L'art.30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

L'art.35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

L'art. 36 sui contratti sotto soglia;

L'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento,

L'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

L'art.95 sui criteri di aggiudicazione,

L'art. 80 sui motivi di esclusione;

L'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

Non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

Nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore o 40.000 euro e di lavori di importo a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi elusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

- a) Gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:
 - 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - 02 istituti e scuole di ogni genere e grado;
 - 03 istituzioni educative ed universitarie;
 - 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016)
 - 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016)
- b) Gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
- c) Infatti l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: " Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni- quadro stipulate da Consip S.pA.";
- d) Pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo- qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

III in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- Energia elettrica,
- Gas,
- Carburanti rete e carburanti extra-rete,
- Combustibili per riscaldamento,
- Telefonia fissa e mobile;

- e) Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punti I,II e III;
- f) Tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1 comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3 comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- g) L'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
- h) Ovviamente i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio, a condizione ovviamente che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePa;

RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

RILEVATO nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere, appunto mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque ai sensi del citato articolo 36, comma 2 del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), che obbliga le amministrazioni pubbliche per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo compreso tra € 1.000,00 e la soglia di rilevanza comunitaria (€ 209.000,00 per il biennio 2016-2017), a ricorrere gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A. o da altri mercati elettronici istituiti;

RAVVISATA la necessità di provvedere per attività di supporto per la determinazione della componente di perequazione UI1, UI2 e UI3 anno 2018 da inviare alla Cassa di Conguaglio per il settore Elettrico;

CONSIDERATO che non si riesce, in tempi utili, ad assolvere alle fasi sopra descritte con il personale dell'Ente;

Vista l'offerta economica relativa alle attività di supporto per la determinazione della componente di perequazione UI1, UI2 e UI3 anno 2018 da inviare alla Cassa a Conguaglio per il settore Elettrico formulata dagli Ingegneri Boccini Matteo e Seri Gabriele, del 15.1.2018;

PRESO ATTO del preventivo di spesa formulato dagli Ing. Boccini Matteo e Seri Gabriele, per attività di supporto per la determinazione della componente di perequazione UI1, UI2 e UI3 anno 2018 da inviare alla Cassa a Conguaglio per il settore Elettrico;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa formulata dagli Ingegneri Boccini Matteo e Seri Gabriele sopra descritto;

RISCONTRATA la regolarità contributiva rilasciata dall'INARCASSA per gli Ingegneri Boccini Matteo e Seri Gabriele;

VISTO l'art. 183 del D.lgs 267/2000;

RITENUTO necessario affidare congiuntamente all'Ing. Boccini Matteo C.F. BCCMTT85D11H282F con sede in Via del Santuario 4 – Cantalice (RI) e Ing. Seri Gabriele C.F. SREGRL85L28H282H con sede in Via Costa – Contigliano (RI) il servizio di attività di supporto per la determinazione della componente di perequazione UI1, UI2 e UI3 anno 2018 da inviare alla Cassa a Conguaglio per il settore Elettrico e di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 624,00 (compresa imposta sostitutiva del 4%);

Che la spesa non è frazionabile in dodicesimi ed urgente ed indifferibile al fine di dare adempimento a dettato di legge;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 12.02.2013;

Rilevato che è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali giusta DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 29 novembre 2017;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 in corso di redazione;

DATO ATTO che il codice CIG è il seguente: Z0B21BDDEB;

DETERMINA

- 1) DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente determinato;
- 2) DI AFFIDARE congiuntamente all'Ing. Boccini Matteo C.F. BCCMTT85D11H282F con sede in Via del Santuario 4 – Cantalice (RI) e Ing. Seri Gabriele C.F. SREGRL85L28H282H con sede in Via Costa – Contigliano (RI) il servizio di attività di supporto per la determinazione della componente di perequazione UI1, UI2 E UI3 anno 2018 da inviare alla Cassa a Conguaglio per il settore Elettrico (CSEA);
- 3) DI IMPEGNARE a favore dell'Ing. Boccini Matteo C.F. BCCMTT85D11H282F e Ing. Seri Gabriele C.F. SREGRL85L28H282H il servizio di attività di supporto per la determinazione della componente di perequazione UI1, UI2 E UI3 anno 2018 da inviare alla Cassa a Conguaglio per il settore Elettrico la somma complessiva di € **624,00** comprensiva di imposta sostitutiva al 4% con imputazione al Cap 129000 b.c.e.;
- 4) Di liquidare con successivo atto amministrativo dietro presentazione di regolare fattura e a servizio effettuato;
- 5) Il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta apposizione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario;

- 6) di dare atto che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni previa consegna o trasmissione al Segretario Comunale o al Vigile Urbano per la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e per la trasmissione di una copia al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Santilli Girolamo)

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto, si attesta che:

- Il provvedimento è contabilmente regolare;
- L'impegno assunto con il presente atto trova copertura finanziaria nell'intervento/i del corrente esercizio sul quale/i lo stesso è stato imputato;
- L'impegno/i è stato registrato nel capitolo n. 129000 col n. 52 seri
capitolo n. 128500 col n. 51 boccini
capitolo n. intervento col n.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Longone Sabino lì

(Pezzotti Santino)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Longone Sabino lì

Il Messo Comunale